

**INIZIATIVA GIOVANI**  
**“COSA VUOI FARE DA GIOVANE? IL TUO FUTURO PARTE ADESSO!”**

**ACCORDO DI SOVVENZIONE n. ANG -2018-IG-00**

**Visto che**

l'Associazione.....”, di seguito il beneficiario, risulta vincitore dalla graduatoria pubblicata sul sito [www.agenziagiovani.it](http://www.agenziagiovani.it) in data..... e dalla nota del..... con Prot n..  
.....

**L’Agenzia Nazionale per i Giovani**

di seguito denominata “ANG”, in persona del Direttore Generale Giacomo D’Arrigo, istituita con decreto legge 27 dicembre 2006 n. 297 convertito con modificazioni nella legge 15 del 23 febbraio 2007, con sede in Roma, Via Sabotino, 4 - Cod. Fisc.97474140585, e

**l’Associazione.....**

nella persona del legale rappresentante/presidente, -----, con sede in ----- - C.F/Partita Iva.

**Tutto ciò premesso, hanno convenuto**

I seguenti quattro documenti formano parte integrante e sostanziale di questo accordo di sovvenzione (di seguito l’”accordo”):

le Condizioni Particolari,

le Condizioni Generali e gli Allegati di seguito indicati:

Allegato I      Descrizione del progetto, ivi incluso il budget di stima;

Allegato II     Le regole applicabili al finanziamento.

Pubblicati al seguente sito [www.agenziagiovani.it](http://www.agenziagiovani.it)

## I - CONDIZIONI PARTICOLARI

### ARTICOLO I.1 – SCOPO DELLA SOVVENZIONE

L'ANG ha deciso di concedere una sovvenzione al beneficiario per realizzare il progetto n. **ANG -2018-IG-00** di seguito denominato "progetto" – nell'ambito del Bando "*Cosa vuoi fare da giovane? Il tuo futuro parte adesso!*", ai termini e alle condizioni stabiliti nelle Condizioni Particolari, nelle Condizioni Generali e negli Allegati al presente accordo.

Il beneficiario accetta la sovvenzione e si obbliga ad effettuare, sotto la propria responsabilità, tutto quanto in proprio potere al fine di portare a compimento il progetto così come sintetizzato nell'Allegato I e descritto negli atti depositati presso l'ANG.

### ARTICOLO I.2 – DURATA

L'accordo entra in vigore all'atto della sottoscrizione dell'ultima delle parti. Il progetto e il periodo di eleggibilità dei costi hanno inizio il..... e terminano al più tardi il..... incluso.

Le attività previste dal progetto devono essere obbligatoriamente svolte all'interno del periodo sopra indicato.

### ARTICOLO I.3 – FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Come riportato nel budget di stima del progetto approvato, in Allegato I e, concesso secondo le norme di finanziamento stabilite e dettagliate in Allegato II, l'ANG contribuirà per un importo massimo di Euro .....

L'importo finale del contributo sarà determinato come specificato nell'articolo II.17, sulla base degli esiti della rendicontazione finale, fermo restando quanto stabilito all'articolo II.19, in accordo con le regole stabilite in Allegato II.

I pagamenti in natura non possono costituire costi eleggibili. L'ANG non accetta che i co-finanziamenti possano essere costituiti da contribuzioni o pagamenti in natura.

L'importo totale dei costi eleggibili è stimato in Euro ....., come riportato nel budget di stima approvato in Allegato I. Il budget di stima approvato fornisce un'analisi dettagliata dei costi ritenuti eleggibili per il finanziamento, ai sensi dell'articolo II.14, di ogni altro costo che il progetto può richiedere, di tutte le entrate, nonché il bilancio tra costi e entrate.

Il Beneficiario, nel portare a compimento il progetto, potrà autonomamente adattare il budget di stima approvato, operando trasferimenti tra una voce e l'altra dei costi eleggibili, fermo restando che questo adattamento della spesa non infici l'attuazione del progetto e il trasferimento tra voci non superi il 10% dell'ammontare di ciascuna voce di costo eleggibile cui il trasferimento stesso si riferisce, e non ecceda il totale dei costi eleggibili indicato in Allegato I.

Diversamente, i trasferimenti tra le diverse voci del budget di stima approvato che eccedono il 10% devono essere preventivamente approvati dall'ANG tramite un atto aggiuntivo scritto (cosiddetto emendamento) al presente accordo.

Il Beneficiario non potrà autonomamente adattare il budget di stima approvato operando trasferimenti verso la voce di spesa "altre spese direttamente collegate all'attuazione del progetto", anche se in misura inferiore al 10%.

## **ARTICOLO I.4 – PAGAMENTI**

### **I.4.1 Prefinanziamento (Anticipo):**

L'ANG erogherà al Beneficiario un prefinanziamento di Euro....., corrispondente all'80% dell'importo totale massimo della sovvenzione concessa e indicata nell'Articolo I.3. Il versamento dell'importo sopra indicato verrà effettuato a mezzo bonifico bancario dopo il perfezionamento dell'accordo, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dei relativi fondi che saranno versati all'Agenzia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù.

### **I.4.2 Pagamento del saldo**

La richiesta di pagamento del saldo deve essere accompagnata dal rapporto finale che deve essere costituito dal rapporto tecnico finale di attuazione e dal rapporto finanziario specificati nell'Articolo II.15.2.

L'ANG può sospendere il periodo stabilito per il pagamento secondo la procedura prevista all'Art. II.16.2.

## **ARTICOLO I.5 – INVIO DEL RAPPORTO FINALE**

La presentazione del rapporto finale, la rendicontazione delle spese sostenute e la richiesta di pagamento del saldo deve avvenire perentoriamente **entro e non oltre il 30 novembre 2018**.

## **ARTICOLO I.6 – CONTO CORRENTE BANCARIO**

In applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, i pagamenti concessi saranno effettuati sul conto corrente bancario del beneficiario di seguito indicato:

Istituto bancario: .....

Denominazione esatta dell'intestatario del conto corrente: .....

IBAN.....

## **ARTICOLO I.7 – CLAUSOLE AMMINISTRATIVE GENERALI**

Qualsivoglia comunicazione afferente il presente accordo deve essere fatta per iscritto, indicando il numero dell'accordo e deve essere inviata all'indirizzo specificato nella prima pagina di questo atto, ovvero, in caso di variazione di sede dell'ANG, all'indirizzo che verrà successivamente comunicato al beneficiario mediante lettera raccomandata A.R.

## **ARTICOLO I.8 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Le parti convengono che la competenza esclusiva per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo sia devoluta al Foro di Roma.

## **ARTICOLO I.9 – PUBBLICITA', PROPRIETA' E RESPONSABILITA'**

Il beneficiario deve dare evidenza della sovvenzione ricevuta nell'ambito del Bando "*Cosa vuoi fare da giovane? Il tuo futuro parte adesso!*" in qualsivoglia documento divulgato o pubblicizzato, in qualsiasi bene o materiale prodotto con il supporto della sovvenzione, e in qualsiasi dichiarazione o intervista rilasciata. Il riconoscimento della sovvenzione ricevuta dovrà essere seguito da una dichiarazione di esonero che precisi che il contenuto della pubblicazione è di esclusiva responsabilità del soggetto che effettua la pubblicazione stessa e che l'ANG non è responsabile per qualsivoglia utilizzo venga fatto dell'informazione.

Il beneficiario avrà la proprietà, il diritto d'autore e i diritti di proprietà intellettuale e industriale che deriva dai risultati del progetto, dai rapporti e dagli altri documenti e materiali scaturiti da esso. Il beneficiario, in ogni caso, dovrà riconoscere all'ANG, qualora lo ritengano opportuno, il diritto di utilizzare i risultati prodotti direttamente dal progetto, ovvero da questo derivanti, in particolare per scopi valutativi o di divulgazione.

L'ANG e i suoi dipendenti non saranno responsabili per qualsivoglia richiesta di danni da parte del beneficiario o di terzi in relazione al progetto oggetto del presente accordo o ai suoi risultati.

Il beneficiario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza cui sia soggetto in base alla normativa applicabile in relazione alla sua natura. In particolare il beneficiario si obbliga ad effettuare, se applicabili, tutti gli adempimenti di cui all'Art.1 comma 125 e segg. L. 4.08.2017 n.124.

## **ARTICOLO I.10 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO**

Il beneficiario accetta di partecipare e contribuire alle attività di monitoraggio e valutazione organizzate dall'ANG così come dalle persone e/o dalle organizzazioni da quest'ultima incaricate.

Il beneficiario riconosce all'ANG, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, alla Corte dei Conti e alle persone e/o organizzazioni da questi incaricate, il

diritto di pieno accesso a tutta la documentazione inerente l'attuazione del progetto, i suoi risultati e l'utilizzo della sovvenzione in accordo con i termini e le condizioni del presente accordo. Detto diritto di accesso sarà garantito per cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo della sovvenzione o del rimborso da parte del beneficiario.

#### **ARTICOLO I.11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Tutti i dati personali contenuti nel presente accordo saranno trattati nel rispetto:

della normativa nazionale italiana, da parte della ANG (L. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni).

I predetti dati saranno trattati dall'ANG e esclusivamente al fine di attuare e dare seguito all'accordo, senza pregiudizio della possibilità di trasferire tali dati agli enti responsabili per le ispezioni e le revisioni come previsto nell'Art. I.9.

Su richiesta scritta, il beneficiario potrà accedere ai propri dati personali e correggere qualsivoglia informazione che risultasse inesatta o incompleta. Eventuali domande concernenti il trattamento dei propri dati personali potranno essere inoltrate dal beneficiario all'ANG. Il beneficiario potrà presentare un reclamo contro il trattamento dei propri dati personali innanzi al Garante per la protezione dei dati personali in ordine all'uso che l'ANG ne abbia fatto.

FIRME

Per.....

Nome e cognome

RAPPRESENTANTE LEGALE

Per l'Agenzia Nazionale per i Giovani

Nome e cognome

DIRETTORE GENERALE

Luogo e data,

Luogo e data,

## **II – CONDIZIONI GENERALI**

### **PARTE A: CLAUSOLE LEGALI E AMMINISTRATIVE**

#### **ARTICOLO II.1 – RESPONSABILITA'**

II.1.1 Il beneficiario è responsabile in via esclusiva per il rispetto di tutte le obbligazioni che lo concernono.

II.1.2 La ANG non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile secondo il presente accordo nell'ipotesi di reclami concernenti qualsiasi tipo di danno causato durante l'esecuzione del progetto. Conseguentemente, l'ANG non darà seguito ad alcuna richiesta di indennizzo o rimborso che dovesse accompagnare simili reclami.

II.1.3 Eccetto il caso di forza maggiore, il beneficiario dovrà tenere indenne l'ANG da qualsivoglia danno da quest'ultima patito come risultato dell'esecuzione o della mancata esecuzione del progetto.

II.1.4 Il beneficiario dovrà assumere l'esclusiva responsabilità nei confronti dei terzi, anche in relazione agli eventuali danni, di qualsivoglia tipo, dagli stessi patiti nel corso del progetto.

#### **ARTICOLO II.2 – CONFLITTO DI INTERESSI**

Il beneficiario si obbliga a porre in atto ogni necessaria misura per prevenire qualsivoglia rischio di conflitto di interesse che possa turbare l'imparziale e obiettivo compimento dell'accordo. Tali conflitti di interesse potrebbero insorgere quale risultato di un interesse economico, di affinità politiche o nazionali, di ragioni familiari o emotive, o di qualsiasi altro interesse condiviso.

Qualsiasi situazione che rappresenti o possa eventualmente condurre ad un conflitto di interessi durante il compimento dell'accordo deve essere portata all'attenzione dell'ANG, per iscritto e senza ritardo. Il beneficiario si obbliga ad intraprendere quanto necessario per correggere immediatamente la situazione. L'ANG si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere che il beneficiario adotti misure integrative, se necessario, entro un determinato periodo di tempo.

#### **ARTICOLO II.3 – PROPRIETA'/USO DEI RISULTATI**

II.3.1 A meno che non sia diversamente stabilito nel presente accordo, la proprietà dei risultati del progetto, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, e dei rapporti e degli ulteriori documenti allo stesso inerenti restano in capo al beneficiario.

II.3.2 Senza pregiudizio per quanto stabilito al precedente paragrafo II.3.1, il beneficiario riconosce all'ANG il diritto di utilizzare liberamente i risultati del progetto laddove lo ritenga opportuno, fermo restando che ciò non dovrà infrangere gli obblighi di riservatezza o i diritti esistenti di proprietà intellettuale o industriale.

#### **ARTICOLO II.4 – RISERVATEZZA**

Fermi restando gli obblighi normativi di pubblicazione e trasparenza, l'ANG e il beneficiario si obbligano a preservare la riservatezza di qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato con l'oggetto dell'accordo che sia debitamente qualificato come riservato, qualora la rivelazione possa arrecare pregiudizio alla controparte. Le parti restano vincolate alla presente obbligazione anche successivamente alla data di scadenza del progetto.

#### **ARTICOLO II.5 – PUBBLICITA'**

II.5.1 A meno che l'ANG non disponga diversamente, qualsiasi comunicazione o pubblicazione da parte del beneficiario in ordine al progetto, ivi inclusi eventuali conferenze o seminari, dovrà indicare che il progetto ha ricevuto fondi da parte dell'ANG.

Qualsivoglia pubblicazione o comunicazione da parte del beneficiario, con qualsiasi mezzo e forma effettuata, dovrà indicare che la responsabilità esclusiva resta in capo all'autore e che l'ANG non è responsabile per qualsiasi uso che venga fatto dell'informazione ivi contenuta.

II.5.2 Il beneficiario autorizza l'ANG a pubblicare le seguenti informazioni con qualsiasi forma e mezzo, incluso via internet:

- Il nome e l'indirizzo del beneficiario ;
- L'oggetto e lo scopo della sovvenzione;
- L'ammontare concesso e la percentuale del totale dei costi del progetto coperti dal finanziamento.

Sulla base di una richiesta ragionevole e puntualmente sostanziata da parte del beneficiario, l'ANG può acconsentire a rinunciare a tale pubblicità laddove la rivelazione delle informazioni sopra indicate rischi di compromettere la sicurezza del beneficiario o pregiudicare i suoi interessi commerciali.

#### **ARTICOLO II.6 – VALUTAZIONE**

Nel caso in cui l'ANG o qualsiasi organismo esterno incaricato dall'ANG conduca una indagine intermedia o finale dell'impatto del progetto nei confronti degli obiettivi del bando "Cosa vuoi fare da giovane? Il tuo futuro parte adesso", il beneficiario si obbliga a rendere disponibile per l'ANG e/o la persona autorizzata da quest'ultima tutta la documentazione e le

informazioni che rendano possibile completare con successo la valutazione e riconosce agli stessi il diritto di accesso specificato all'art. II.19.

## **ARTICOLO II.7 – SOSPENSIONE**

II.7.1 Il beneficiario può sospendere l'esecuzione del progetto nel caso in cui speciali circostanze rendano l'attuazione impossibile o eccessivamente onerosa, in particolare nei casi di forza maggiore. L' ANG deve essere informata senza ritardo, con comunicazione che indichi ogni dettaglio e motivazione, nonché la presumibile data di risoluzione dell'impedimento.

II.7.2 Se l'ANG non si è avvalsa della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. II.11.2, il Beneficiario deve riprendere l'esecuzione non appena le circostanze glielo consentano e deve informare l'ANG di conseguenza. la durata del progetto sarà estesa per un periodo equivalente a quello della sospensione e comunque non oltre il 15 novembre 2018.

## **ARTICOLO II.8 – FORZA MAGGIORE**

II.8.1 Per forza maggiore si intende qualsiasi circostanza imprevedibile ed eccezionale o evento al di là del controllo delle parti che rende impossibile ad una qualunque delle stesse di adempiere alle obbligazioni stabilite dal presente accordo, che non possa essere attribuita ad errore o negligenza della detta parte, e che non possa essere superata nonostante la dovuta diligenza. La mancanza di macchinari o materiali ovvero il ritardo nel rendere gli stessi disponibili (a meno che non dipenda da forza maggiore), agitazioni sindacali o scioperi ovvero difficoltà di natura finanziaria non possono essere invocati quale causa di forza maggiore dalla parte inadempiente.

II.8.2 La parte che invochi una causa di forza maggiore deve informare la controparte senza ritardo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, attestando la natura, la probabile durata e gli effetti presunti di detta causa di forza maggiore.

II.8.3 Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile di inadempimento alle proprie obbligazioni ai sensi del presente accordo, laddove l'adempimento le sia stato impedito da una causa di forza maggiore. Le parti sono tenute ad effettuare ogni sforzo per minimizzare qualsivoglia danno conseguente alla causa di forza maggiore.

II.8.4 Il progetto può essere sospeso ai sensi dell'art. II.7.

## **ARTICOLO II.9 – AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI**

II.9.1 Se il beneficiario deve concludere contratti con terzi al fine di attuare il progetto e gli stessi determinano costi per il progetto medesimo inseriti tra i costi diretti eleggibili nel



budget di stima, deve indire confronti concorrenziali tra i potenziali contraenti e aggiudicare il contratto al concorrente che offra le condizioni economicamente più vantaggiose; nel fare ciò dovrà osservare i principi di trasparenza, parità di trattamento tra i potenziali concorrenti, e dovrà avere cura di evitare qualsiasi possibile conflitto di interesse.

II.9.2 I contratti come specificati nel paragrafo II.9.1 possono essere aggiudicati solo nei casi di seguito indicati:

(a) gli stessi devono riferirsi all'esecuzione di una parte limitata del progetto e non riferirsi alle attività principali del progetto;

(b) il ricorso all'aggiudicazione di contratti deve essere giustificato tenuto conto della natura del progetto e di ciò che risulta necessario per la sua attuazione;

(c) gli incarichi cui si riferiscono devono essere stabiliti nell'Allegato I e i relativi costi stimati devono essere fissati e dettagliati nel budget in Allegato I;

(d) qualsivoglia ricorso a contratti aggiudicati durante lo svolgimento del progetto, laddove non previsti dall'Accordo iniziale di sovvenzione, sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta dell'ANG;

(e) sui beneficiari continuerà a gravare l'esclusiva responsabilità per l'attuazione del progetto e il rispetto delle previsioni dell'accordo; il beneficiario è obbligato a concludere i necessari accordi in modo da garantire che il contraente rinunci a qualsivoglia diritto o pretesa nei confronti dell'ANG, ai sensi dell'accordo;

(f) Il beneficiario deve obbligarsi a fare in modo che le condizioni a lui applicabili ai sensi dell'art. II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.10 e II.19 dell'accordo siano altresì applicabili anche al contraente.

## **ARTICOLO II.10 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

Eventuali diritti di credito nei confronti dell'ANG non possono essere oggetto di cessione.

In circostanze eccezionali, laddove la situazione lo necessiti e giustifichi, l'ANG potrà autorizzare il trasferimento ad una terza parte dell'accordo nonché dei pagamenti che dallo stesso derivano, a seguito di una richiesta scritta da parte del beneficiario, che ne indichi le ragioni. Se l'ANG concorda, dovrà essere concluso un accordo scritto prima che la cessione abbia luogo. In carenza della predetta autorizzazione, ovvero nel caso di inosservanza dei termini della stessa, la cessione non sarà efficace nei confronti dell'ANG né potrà dispiegare alcun effetto nei riguardi della stessa.

In nessun caso la cessione libererà il beneficiario dalle obbligazioni assunte nei confronti dell'ANG.

## **ARTICOLO II.11 – RECESSO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

II.11.1 Recesso da parte del beneficiario

In casi debitamente giustificati, il beneficiario potrà ritirare la propria richiesta di sovvenzione e recedere dall'accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di 30 giorni, che ne attesti specificamente le ragioni. In questi casi, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'eventuale prefinanziamento ricevuto.

Se non viene fornita alcuna giustificazione ovvero se l'ANG non accetti le ragioni addotte dal beneficiario, il recesso dall'accordo verrà considerato ingiustificato, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'eventuale prefinanziamento ricevuto con le conseguenze stabilite all'Articolo II.12.

#### II.11.2 Risoluzione dell'accordo da parte dell'ANG

L'ANG può decidere di risolvere l'accordo, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui si verifichi un cambiamento nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa e proprietaria del beneficiario, suscettibile di compromettere sostanzialmente l'accordo o mettere in discussione la decisione di concedere la sovvenzione;
- b) se il beneficiario non adempia ad una obbligazione sostanziale posta a suo carico dall'accordo, ivi compresi gli allegati;
- c) in caso di forza maggiore, notificato ai sensi dell'art. II.8, o se il progetto è stato sospeso per circostanze eccezionali, notificate ai sensi dell'art. II.7;
- d) se il beneficiario venga dichiarato fallito, protestato o sia assoggettato ad altre analoghe procedure;
- e) se il beneficiario venga dichiarato colpevole, con sentenza passata in giudicato, di un reato incidente sulla condotta professionale o se si sia reso colpevole di grave negligenza professionale, accertata con qualsiasi mezzo legittimo. Si precisa che il recesso ingiustificato del beneficiario da una precedente sovvenzione, l'inadempimento alle obbligazioni previste da un precedente contratto di sovvenzione e/o la risoluzione di un precedente contratto di sovvenzione per iniziativa del concedente, salvo che siano motivati da causa di forza maggiore, integrano una causa di risoluzione del contratto.
- f) se il beneficiario sia colpevole di false dichiarazioni o abbia trasmesso rapporti non rispondenti alla realtà, anche relativi a precedenti accordi di sovvenzione, al fine di ottenere la sovvenzione concessa con l'accordo. Si precisa che costituisce falsa dichiarazione ai sensi del presente articolo l'omessa indicazione da parte del beneficiario, nella richiesta di contributo, di aver sottoscritto precedenti contratti di sovvenzione, non portati a compimento per recesso ingiustificato del beneficiario stesso o per risoluzione da parte della concedente, e/o l'inesatta indicazione dei motivi che hanno condotto al recesso o alla risoluzione.

- g) se il beneficiario, intenzionalmente o per negligenza, abbia commesso una irregolarità sostanziale nell'esecuzione dell'accordo ovvero nel caso di frode, corruzione o qualsivoglia attività illegale da parte del beneficiario a detrimento degli interessi finanziari dell'ANG; per irregolarità si intende qualsiasi trasgressione di una previsione di accordi o regolamenti determinata dall'azione o dall'omissione del beneficiario che abbia causato o possa causare una perdita per il bilancio dell'ANG.

#### II.11.3 Procedura di risoluzione dell'accordo

La procedura è avviata con lettera raccomandata a/r o altro mezzo equivalente.

Nei casi di cui alle lettere (a), (b) e (d) del precedente paragrafo II.11.2, il beneficiario avrà a disposizione 30 giorni per trasmettere le proprie osservazioni e assumere tutte le necessarie iniziative per assicurare il perdurante adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'accordo. Se l'ANG non conferma l'accettazione delle predette osservazioni, con la propria approvazione scritta entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione delle stesse, la procedura continua il proprio corso.

Se viene dato un preavviso, la risoluzione diviene efficace al termine del periodo di preavviso, decorrente dalla data di ricezione da parte del beneficiario della decisione dell'ANG di risolvere l'accordo.

Se non viene dato preavviso, nei casi di cui alle lettere (c), (e), (f) e (g) del precedente Articolo II.11.2 la risoluzione diviene efficace il giorno successivo alla data della ricezione da parte del beneficiario della nota contenente la decisione dell'ANG di risolvere l'accordo.

#### II.11.4 Effetti della risoluzione dell'accordo

In caso di risoluzione, i pagamenti effettuati dall'ANG saranno limitati ai costi eleggibili effettivamente sostenuti dal beneficiario sino alla data di efficacia della risoluzione, ai sensi dell'art. II.17. I costi relativi agli impegni già assunti che non devono avere esecuzione entro il termine di risoluzione, non saranno presi in considerazione. Il beneficiario avrà a disposizione 60 giorni, e comunque entro il 30 novembre 2018, decorrenti dalla data di efficacia della risoluzione, così come notificata dall'ANG, per produrre una richiesta di pagamento finale ai sensi dell'art. II.15.2. Se la richiesta di pagamento finale non perviene entro il predetto limite, l'ANG non rimborserà le spese sostenute dal beneficiario sino alla data di efficacia della risoluzione e richiederà la restituzione di qualsivoglia importo nel caso in cui l'utilizzo non sia supportato dai rapporti di attuazione tecnica e dalle dichiarazioni finanziarie approvate dall'ANG.

Quale eccezione a quanto sopra detto, al termine del periodo di preavviso di cui all'Articolo II.11.3, laddove l'ANG abbia avviato la procedura di risoluzione sulla base del fatto che il beneficiario non aveva prodotto il rapporto finale di attuazione tecnica e la dichiarazione finanziaria entro il termine stabilito all'art. I.5 e il beneficiario non abbia adempiuto a tale obbligazione entro i 15 giorni successivi all'avviso inviato mediante raccomandata a/r o equivalente dall'ANG per sollecitarne l'invio, l'ANG non rimborserà le spese sostenute dal beneficiario sino alla data in cui il progetto ha avuto termine e richiederà il rimborso di

qualsivoglia importo laddove l'utilizzo dello stesso non sia supportato dai rapporti di attuazione tecnica e dalle dichiarazioni finanziarie approvate dall'ANG.

Quale eccezione a quanto precede, nel caso di recesso immotivato del beneficiario o di risoluzione da parte dell'ANG sulla base di quanto previsto ai punti (e), (f) o (g) di cui al precedente paragrafo II.11.2, l'ANG può richiedere la restituzione parziale o totale delle somme già pagate in attuazione dell'accordo sulla base di rapporto tecnici di attuazione e le dichiarazioni finanziarie approvate dall'ANG, in proporzione alla gravità dell'inadempimento in questione e dopo aver consentito al beneficiario di trasmettere le proprie osservazioni.

## **ARTICOLO II.12 - PENALI**

Ogni beneficiario che venga dichiarato gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni sarà soggetto ad una penale pecuniaria compresa tra 2% e il 10% del valore della sovvenzione in questione, con il dovuto riguardo al principio di proporzionalità. Tale percentuale può essere incrementata dal 4% al 20% in caso di reiterato inadempimento nell'arco di cinque anni. Al beneficiario verrà comunicata per iscritto ogni decisione dell'ANG in ordine all'applicazione di tali penali finanziarie.

## **ARTICOLO II.13 – ATTI AGGIUNTIVI (cosiddetti Emendamenti)**

II.13.1 Qualsiasi modifica alle condizioni della sovvenzione è subordinata alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo scritto (cosiddetto emendamento). Nessun accordo verbale potrà vincolare le parti a questo riguardo.

II.13.2 L'atto aggiuntivo non potrà avere lo scopo o l'effetto di apportare all'accordo modifiche che potrebbero mettere in discussione la decisione di concedere la sovvenzione o avere come conseguenza una disparità di trattamento nei confronti dei richiedenti.

II.13.3 Se la richiesta di modifiche è fatta dal beneficiario, egli dovrà trasmetterla all'ANG con congruo anticipo rispetto al momento in cui le modifiche stesse dovrebbero avere effetto e, in ogni caso, un mese prima della data fissata per la conclusione del progetto, eccetto in casi debitamente dimostrati dal beneficiario e accettati dall'ANG.

## PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

### ARTICOLO II.14 - COSTI ELEGGIBILI

II.14.1 I costi, per poter essere considerati come costi eleggibili del progetto, devono soddisfare i seguenti criteri:

- devono essere connessi con l'oggetto dell'accordo e devono essere previsti nel budget di stima allegato allo stesso;
- devono essere necessari per l'attuazione del progetto oggetto dell'accordo;
- devono essere ragionevoli e giustificati e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza;
- devono essere generati nel corso della durata del progetto come specificata all'art. I.2. dell'accordo;
- devono essere effettivamente sostenuti dal beneficiario, annotati nella sua contabilità, in conformità ai principi di contabilità applicabili ed essere dichiarati in conformità a quanto richiesto dalla normativa fiscale, civilistica e sociale;
- devono essere identificabili e verificabili.

Il finanziamento dei costi eleggibili attraverso una sovvenzione dell'ANG avviene nella forma di rimborso di una specificata percentuale dei costi eleggibili effettivamente sostenuti;

Le procedure interne di contabilità e verifica del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate in rapporto al progetto con i corrispondenti rendiconti consuntivi e documenti giustificativi.

II.14.2 I costi diretti eleggibili del progetto sono quei costi che, avuto debito riguardo alle condizioni di eleggibilità stabilite al precedente art. II.14.1, sono identificabili come costi specifici, direttamente connessi all'attuazione del progetto e che, pertanto, possono essere imputati allo stesso direttamente. In particolare, i seguenti costi diretti sono eleggibili purché soddisfino i criteri stabiliti al precedente articolo II.14.1:

- i costi del personale assegnato al progetto, che includono i salari effettivi più gli oneri sociali e gli altri costi che fanno legittimamente parte della remunerazione, sempre che questa non ecceda gli importi medi corrispondenti all'usuale politica salariale del beneficiario;
- i viaggi, il vitto e l'alloggio dei partecipanti direttamente coinvolti nel progetto;
- il costo di acquisto di un macchinario, sempre che lo stesso sia ammortizzato in conformità alle regole fiscali e contabili applicabili al beneficiario ed accettate generalmente per articoli del medesimo tipo. Solo la parte di ammortamento relativa alla durata del progetto e il tasso effettivo di utilizzo per gli scopi del progetto saranno

presi in considerazione dall'ANG, eccettuato il caso in cui la natura e/o il contesto di tale utilizzo giustifichi un diverso trattamento da parte dell'ANG;

- i costi dei materiali di consumo e delle forniture, sempre che essi siano identificabili ed assegnati al progetto;
- i costi determinati da altri contratti stipulati da un beneficiario allo scopo di sviluppare il progetto, sempre che siano rispettate le condizioni stabilite all'art. II.9;

II.14.3 I seguenti costi non verranno considerati eleggibili:

- Rendimento del capitale ;
- Oneri sui debiti o sugli impegni di debito ;
- Provviste per perdite o per responsabilità future potenziali ;
- Interessi dovuti ;
- Debiti incerti ;
- Perdite di cambio ;
- IVA, a meno che il beneficiario non dimostri l'incapacità di recuperarla ;
- Costi dichiarati dal beneficiario e già finanziati da un altro progetto o programma
- Spese eccessive o temerarie ;
- Contributi e pagamenti in natura

## **ARTICOLO II.15 – RICHIESTE DI PAGAMENTO**

I pagamenti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. I.4 delle Condizioni Particolari

### II.15.1 - Prefinanziamento

Il prefinanziamento ha lo scopo di fornire al beneficiario una disponibilità finanziaria.

### II.15.2 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo, che non può essere ripetuto, è effettuato al termine del progetto sulla base dell'effettiva attuazione e dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario nel corso dello svolgimento del progetto. Può avere la forma di un ordine di rimborso nel caso in cui l'ammontare totale del prefinanziamento sia maggiore dell'ammontare della sovvenzione finale, determinato in conformità all'art. II.17.

Entro la scadenza specificamente prevista all'art. I.5, il beneficiario dovrà inoltrare una richiesta di pagamento del saldo accompagnata dai seguenti documenti:

- un rapporto tecnico finale sull'attuazione del progetto;
- una dichiarazione finale dettagliata dei costi eleggibili effettivamente sostenuti, che segua la struttura del budget stimato;
- le informazioni qualitative e quantitative necessarie a determinare e giustificare il finanziamento richiesto sotto forma di un contributo sulla base dell'attuazione effettiva del progetto;
- un rapporto finanziario riepilogativo delle effettive entrate e uscite del progetto;

- i giustificativi di spesa del totale dei costi eleggibili effettivamente sostenuti (contributo richiesto all'ANG e cofinanziamento), accompagnati alla documentazione comprovante la tracciabilità dei pagamenti laddove prevista dalla normativa in materia;
- prospetto riepilogativo dei giustificativi di spesa trasmessi, debitamente compilato, utilizzando il modello riportato nell'Allegato II;

I documenti che accompagnano la richiesta di pagamento saranno compilati in conformità alle disposizioni dell'art. 1.5 e degli allegati I e II. Il beneficiario dovrà certificare che le informazioni fornite nella sua richiesta di pagamento siano complete, accurate e oneste; in particolare dovrà certificare che i costi sostenuti possono essere considerati eleggibili ai sensi dell'accordo e che la sua richiesta di pagamento è supportata da documentazione che può essere verificata.

Alla ricezione della suddetta documentazione, l'ANG potrà:

- approvare il rapporto finale sull'attuazione del progetto;
- chiedere al beneficiario qualsiasi informazione o documentazione aggiuntiva che ritenga necessaria per consentire l'approvazione del rapporto finale;
- respingere il rapporto finale e richiedere la restituzione del prefinanziamento.

L'approvazione del rapporto che accompagna la richiesta di pagamento non implicherà il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni che contiene.

La richiesta di informazioni aggiuntive dovrà essere notificata al beneficiario per e-mail alla persona di contatto indicata nel formulario di presentazione del progetto.

## **ARTICOLO II.16 – DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI**

II.16.1 I pagamenti verranno effettuati dall'ANG in euro. Ogni conversione dei costi effettivi in euro verrà effettuata al tasso di cambio giornaliero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o, in mancanza, al tasso mensile stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul suo sito web alla data in cui l'ordine di pagamento è inoltrato dall'ANG, a meno che nelle Condizioni Particolari dell'accordo non sia stabilito diversamente.

I pagamenti saranno considerati effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto corrente dell'ANG.

II.16.2 L'ANG può sospendere i pagamenti in qualsiasi momento, comunicando al beneficiario che la sua richiesta di pagamento non può essere soddisfatta, o perché non è conforme con le disposizioni dell'accordo, o perché l'idonea documentazione giustificativa non è stata prodotta o perché vi è il sospetto che alcune delle spese incluse nella dichiarazione finanziaria non siano eleggibili e si sta provvedendo ad una verifica aggiuntiva.

L'ANG può altresì sospendere i propri pagamenti in qualsiasi momento se viene accertato o vi è il sospetto che il beneficiario abbia violato le disposizioni dell'accordo, in particolare sotto il profilo delle revisioni contabili e delle verifiche previste dall'art. II.19.

L'ANG informerà il beneficiario di tale sospensione con lettera raccomandata a/r o equivalente. La sospensione avrà efficacia a decorrere dalla data in cui la comunicazione è

inviata dall'ANG. Il restante periodo per il pagamento inizierà a decorrere nuovamente da quando verrà protocollata una richiesta di pagamento propriamente compilata, quando la documentazione giustificativa verrà ricevuta o al termine del periodo di sospensione così come comunicato dall'ANG.

Il.16.3 Il beneficiario avrà a disposizione due mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'ANG dell'importo finale della sovvenzione che determina l'ammontare del pagamento del saldo o dell'ordine di rimborso ai sensi dell'art. Il.17 o, in difetto, dalla data nella quale il pagamento del saldo viene ricevuto, per richiedere informazioni per scritto sulla determinazione della sovvenzione finale, dando conto di ogni disaccordo. L'ANG si impegna a riscontrare per iscritto entro i due mesi successivi alla ricezione della richiesta di informazioni, motivando la propria replica. Tale procedura non pregiudica il diritto del beneficiario di ricorrere contro la decisione dell'ANG ai sensi dell'art. I.8. Secondo i termini della legislazione nazionale in materia, tali ricorsi devono essere notificati entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione al richiedente o, in difetto, decorrenti dalla data in cui il richiedente ha conoscenza della decisione.

## **ARTICOLO II.17 – DETERMINAZIONE DELLA SOVVENZIONE FINALE**

Il.17.1 Senza pregiudizio per le informazioni ottenute ai sensi del successivo articolo Il.19, l'ANG delibererà l'importo del pagamento finale da attribuire al beneficiario sulla base della documentazione di cui all'art. Il.15.2 che sia stata approvata.

Il.17.2 L'ammontare totale da corrispondere al beneficiario da parte dell'ANG non potrà eccedere in alcun caso l'ammontare massimo della sovvenzione fissata all'art. I.3., anche nel caso in cui i costi eleggibili eccedano il totale dei costi eleggibili stimati precisato all'art. I.3.

Il.17.3 Se i costi eleggibili effettivi al termine del progetto risultano inferiori al totale dei costi eleggibili stimati, il contributo dell'ANG sarà limitato all'ammontare ottenuto applicando la percentuale di sovvenzione specificata in Allegato II all'importo dei costi eleggibili effettivi approvati dall'ANG.

Se le specifiche condizioni o i presupposti, così come stabiliti nelle condizioni particolari e generali dell'accordo, non sono soddisfatti o sono soddisfatti solo parzialmente al completamento del progetto, l'ANG revocherà o ridurrà il proprio contributo in linea con il grado di soddisfacimento delle predette condizioni e requisiti.

Il.17.4 Il beneficiario con la sottoscrizione del presente atto conviene ed accetta che la sovvenzione sarà limitata all'importo necessario per bilanciare le entrate e le spese del progetto e che in nessun caso potrà generare per lui un profitto. Per profitto si intende qualsivoglia surplus delle entrate attribuibili al progetto rispetto ai costi effettivi del progetto stesso. Le entrate effettive da prendere in considerazione sono quelle stabilite, prodotte o confermate alla data nella quale la richiesta per il pagamento del saldo viene compilata dal beneficiario per finanziamenti diversi rispetto alla sovvenzione, alle quali vanno aggiunti gli importi della sovvenzione determinati applicando i principi stabiliti ai precedenti paragrafi Il.17.2 e Il.17.3. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, solo i costi effettivi ricadenti nelle categorie stabilite nel budget di stima di cui all'art. I.3. e contenuti nell'Allegato I saranno presi in considerazione; i costi non eleggibili dovranno comunque trovare copertura



al di fuori delle risorse stanziare per il Bando "Cosa vuoi fare da giovane? Il tuo parte adesso".

Qualsiasi surplus quantificato come precede determinerà una corrispondente riduzione dell'ammontare della sovvenzione.

Il.17.5 Fermo restando il diritto di risolvere l'accordo ai sensi dell'art. Il.11 o il diritto dell'ANG di applicare le penali di cui all'art. Il.12, se il progetto non è attuato o è realizzato scarsamente, parzialmente o tardivamente, l'ANG può ridurre la sovvenzione inizialmente stabilita in linea con l'effettiva attuazione del progetto nei termini fissati dal presente accordo.

Il.17.6 In base all'ammontare del pagamento finale determinato come sopra precisato e dell'importo complessivo dei pagamenti già effettuati ai sensi dell'accordo, l'ANG determinerà il pagamento a saldo quale importo ancora dovuto al beneficiario. Laddove l'importo complessivo dei pagamenti già effettuati eccedesse l'importo finale della sovvenzione, l'ANG emetterà un ordine di restituzione del surplus.

## **ARTICOLO II.18 – RIMBORSI**

Il.18.1 Laddove sia stato pagato al beneficiario un importo non dovuto o nel caso in cui il rimborso sia giustificato ai sensi del presente accordo, il beneficiario si obbliga a ripagare all'ANG la somma in questione alle condizioni e nei termini che verranno specificati.

Il.18.2 Se il beneficiario non adempie all'obbligo di provvedere al pagamento entro la data fissata dall'ANG la somma dovuta verrà maggiorata degli interessi nella misura legale. Gli interessi sul ritardato pagamento verranno applicati a decorrere dalla data fissata per l'effettuazione dello stesso, esclusa, sino alla data in cui il pagamento dell'importo dovuto verrà ricevuto dall'ANG, inclusa.

Eventuali pagamenti parziali saranno imputati prima ad interessi e spese sul ritardato pagamento e poi all'importo in conto capitale.

Il.18.3 Se i pagamenti non vengono effettuati entro la data fissata, le somme dovute all'ANG possono essere recuperate a valere su qualsivoglia somma dovuta al beneficiario, previa comunicazione allo stesso mediante lettera raccomandata a/r o equivalente. In casi eccezionali, giustificati dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell'ANG, l'ANG può recuperare le somme in anticipo rispetto alla data stabilita per il pagamento. Il preventivo consenso del beneficiario non è richiesto.

Il.18.4 Le spese bancarie occasionate dal recupero delle somme dovute all'ANG restano a carico esclusivo del beneficiario.

Il.18.5 Il beneficiario ha piena consapevolezza che il mancato adempimento della richiesta di restituzione dell'ammontare in questione può determinare l'avvio di un'azione legale da parte dell'ANG nei suoi confronti in conformità con la normativa vigente. In particolare, l'ANG potrà richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente, eventualmente ricorrendo, laddove la normativa lo consenta, a procedure semplificate per l'ottenimento del titolo esecutivo.

## **ARTICOLO II.19 - VERIFICHE E CONTROLLI**

Il.19.1 Il beneficiario si obbliga a fornire ogni informazione di dettaglio che venga richiesta dall'ANG o da qualsiasi altro ente autorizzato, al fine di verificare che il progetto e le disposizioni dell'accordo vengano attuate correttamente.

Il.19.2 Il beneficiario dovrà tenere a disposizione dell'ANG tutti i documenti in originale connessi all'accordo, in particolare i registri contabili e fiscali o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, copie autentiche dei documenti originali relativi all'accordo su qualsiasi supporto appropriato a garantirne l'integrità in conformità alla legge nazionale applicabile, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo.

Il.19.3 Il beneficiario concorda e accetta che l'ANG, l'Autorità Nazionale che controlla l'ANG possano effettuare un controllo dell'utilizzo fatto della sovvenzione sia direttamente con il proprio staff sia attraverso un organismo esterno all'uopo incaricato. Tali controlli possono essere svolti durante il periodo di attuazione dell'accordo sino al momento in cui viene corrisposto il saldo e per un periodo di 5 anni successivi alla data del pagamento del saldo. Laddove opportuno, i risultati dei controlli possono condurre alla decisione dell'ANG di chiedere un rimborso.

Il.19.4 Il beneficiario si obbliga a riconoscere allo staff dell'ANG e al personale esterno autorizzato da quest'ultima il diritto di accesso ai luoghi e alle sedi in cui il progetto viene svolto e a tutte le informazioni incluse quelle su formato elettronico, ritenute necessarie per lo svolgimento dei controlli.

Il.19.5 Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di controlli, l'ANG potrà altresì effettuare verifiche a campione e ispezioni in conformità alle procedure stabilite dalla normativa italiana per la protezione degli interessi finanziari e dell'ANG contro la frode e le altre irregolarità. Se opportuno, i risultati dell'ispezione potranno portare alla decisione dell'ANG di richiedere un rimborso.

Il.19.6 La Corte dei Conti ha i medesimi diritti dell'ANG, in particolare per quanto attiene il diritto di accesso, così come per le verifiche e i controlli.

## ALLEGATO I

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO** estratta dalla documentazione in possesso dell'ANG. Ai fini degli obblighi contrattuali fa fede la documentazione completa delle attività depositata presso l'Agenzia.

PROGETTO n. **ANG -2018-IG-00**

TITOLO DEL PROGETTO:

DURATA DEL PROGETTO / PERIODO DI ELEGGIBILITA' DEI COSTI:

DATA INIZIO PROGETTO: 00/00/2018

DATA FINE PROGETTO: 00/00/2018

LUOGO DI REALIZZAZIONE:

**BUDGET DI STIMA:**

**Costi del progetto:**

Spese connesse al progetto

Spese connesse all'organizzazione delle attività

Altre spese direttamente collegate all'attuazione del progetto

Spese di viaggio e soggiorno

**Entrate:**

**Contributo concesso dalla ANG:**

**Co-finanziamento:**

**Dettaglio dei costi del progetto:**

<b>Costi del progetto</b>	
<p><i>Indicare chiaramente, nella colonna "descrizione", tutti i tipi di costi stimati. Ad esempio, si possono indicare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>spese stimate connesse al progetto:</b> materiale, attrezzature, sede, costi di locazione.</li><li>- <b>spese stimate connesse all'organizzazione delle attività</b> (promozione, pubblicità, costi di locazione, compensi agli artisti, youth workers, esperti, diffusione dei risultati, follow up);</li><li>- <b>altre spese stimate direttamente collegate all'attuazione del progetto</b> (amministrazione, trasporti locali);</li><li>- <b>costi di viaggio e soggiorno</b> (viaggio, vitto e alloggio per i partecipanti direttamente coinvolti nel progetto).</li></ul>	
Descrizione	Totale

## **ALLEGATO II**

### **DOCUMENTI DI SPESA AMMISSIBILI**

Salvo quanto disposto nelle condizioni generali, nel presente allegato sono identificate le diverse tipologie di documenti ammissibili a rimborso, nonché definiti i requisiti minimi obbligatori per l'ammissibilità degli stessi.

I giustificativi di spesa ammissibili a rimborso sono le fatture e le ricevute fiscali intestate al beneficiario o al/ai partecipanti al progetto, o al/ai partner ATS del progetto, emesse da fornitori terzi, e riportanti analiticamente la descrizione di ogni bene e/o servizio e il relativo importo

Per quanto non espressamente previsto del presente accordo si applicano le disposizioni normative vigenti, ivi incluse le norme in materia di antiriciclaggio e limitazioni all'uso del contante di cui ai D. Lgs. 231/2007 come modificata dalla L. 208/2015, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. È necessario inviare la documentazione utile alla verifica del rispetto della normativa in oggetto (es. quietanze di pagamento, estratti conto, ecc.).

Eventuali irregolarità che dovessero essere riscontrate saranno segnalate dall'ANG ai competenti Organi di controllo (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate).

I documenti possono essere prodotti in originale o copia conforme all'originale. Nel caso in cui i documenti siano prodotti in copia, il Beneficiario sarà ritenuto l'unico responsabile della conformità all'originale della copia stessa. Il Beneficiario dovrà allegare al rapporto finale un prospetto riepilogativo dei documenti contabili trasmessi secondo lo schema di seguito riportato.

In ottemperanza di quanto stabilito nell' Art. II.19 del presente Accordo, il Beneficiario dovrà tenere a disposizione dell'ANG le quietanze di pagamento delle spese sostenute e, nel caso di documentazione contabile intestata a un partecipante o a un partner del progetto, documentazione relativa all'avvenuto rimborso al partecipante o al partner, a seguito di un nota spesa da questi rilasciata, debitamente firmata, intestata al Beneficiario e riportante in allegato la relativa documentazione giustificativa conforme a quanto qui previsto per ciascuna tipologia di spesa.

In particolare è ammissibile a rimborso la documentazione seguente, a seconda delle singole tipologie di spesa:

<b>TIPOLOGIA DI SPESA</b>	<b>DOCUMENTO AMMISSIBILE</b>	<b>REQUISITI OBBLIGATORI</b>
<b>Viaggi</b>	<p>estratto conto emesso da una agenzia di viaggi, unitamente al titolo di viaggio (biglietto) oppure</p> <p>biglietto elettronico, unitamente alla comunicazione di avvenuta prenotazione/pagamento inviata dalla società di trasporto.</p> <p>Per i viaggi in aereo deve essere prodotto anche la carta di imbarco / attestazione dell'effettivo svolgimento del viaggio.</p>	<p>L'Estratto Conto deve essere intestato al Beneficiario o ad un partecipante/partner ATS del progetto.</p> <p>Deve riportare: i nominativi dei partecipanti al viaggio, il costo del singolo biglietto, la data del viaggio.</p> <p>La comunicazione di avvenuta prenotazione/pagamento deve riportare: il codice univoco di identificazione della prenotazione stessa (Pnr), l'indicazione della società di trasporto emittente, le caratteristiche del trasporto, il corrispettivo dovuto, il numero progressivo e la data di emissione e di utilizzazione, nonché i nominativi dei partecipanti al viaggio.</p> <p>La carta di imbarco o la diversa attestazione certifica l'effettiva presenza del partecipante al viaggio.</p>
<b>Trasferimenti locali</b>	<p>biglietto di mezzi di trasporto pubblico, ricevuta taxi unitamente all'autorizzazione della ANG.</p>	<p>I biglietti devono essere regolarmente obliterati e riportare il prezzo.</p> <p>I trasferimenti a mezzo taxi sono ammissibili solo per cause di forza maggiore o se preventivamente autorizzati per iscritto dall'Agenzia.</p> <p>La ricevuta del taxi deve riportare la data, il percorso, il prezzo della corsa e la firma del conducente.</p>
<b>Alloggio</b>	<p>fattura / ricevuta</p>	<p>La fattura / ricevuta deve essere intestata al Beneficiario, a un partecipante o a un partner ATS, riportare i nominativi dei</p>

		<p>partecipanti ed il periodo del soggiorno.</p> <p>In caso di locazione o di comodato d'uso dovrà essere prodotta copia del contratto e del pagamento del canone di locazione.</p>
<b>Vitto</b>	fattura / ricevuta / scontrino fiscale	<p>La fattura / ricevuta deve essere intestata al Beneficiario, o a un partecipante o a un partner ATS. I documenti giustificativi di spesa devono essere emessi entro il periodo di svolgimento dell'attività.</p> <p>Gli scontrini fiscali devono riportare la descrizione dei prodotti acquistati.</p>
<b>Prestazioni professionali e prestazioni per servizi</b>	fattura / ricevuta / busta paga	Devono essere prodotti il Curriculum Vitae e il contratto di lavoro/incarico professionale.
<b>Materiali e beni di consumo di modico valore (non durevoli)</b>	fattura / ricevuta o scontrino fiscale	Le fatture e le ricevute devono riportare la descrizione dei beni acquistati in un periodo temporale compreso in quello di progetto.
<b>Rimborsi spese a terzi</b>	Nota spese con allegati i giustificativi di spesa	<p>La nota spese deve essere debitamente firmata da chi ha anticipato le spese ed intestata al Beneficiario e accompagnata da una dichiarazione del beneficiario attestante le motivazioni del rimborso a terzi.</p> <p>La documentazione giustificativa deve essere conforme a quanto previsto nel presente paragrafo in riferimento a ciascuna tipologia di spesa, e intestata a chi ha anticipato le spese.</p>
<b>Beni durevoli</b>	fattura e calcolo dell'ammortamento	Solo la parte di ammortamento relativa alla durata del progetto e il tasso effettivo di utilizzo per gli scopi del progetto saranno presi in considerazione dall'ANG.

## REGOLE FINANZIARIE

Il budget del progetto deve essere delineato in base alle seguenti regole di finanziamento:

<b>Costi ammissibili</b>	<b>Meccanismo di finanziamento</b>	<b>Importo</b>	<b>Criterio di assegnazione</b>	<b>Obblighi di rendiconto</b>
<p><i>Costi ammissibili:</i></p> <p>spese stimate connesse al progetto: materiale, attrezzature, affitti sede);</p> <p>spese stimate connesse alla organizzazione delle attività (promozione, pubblicità, costi locazione, compensi agli artisti, youth workers, esperti, diffusione dei risultati, follow up);</p> <p>altre spese stimate direttamente collegate all'attuazione del progetto (amministrazione, trasporto locale);</p> <p>costi di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio)</p>	<p>80% dei costi effettivi sostenuti per la realizzazione del progetto</p>	<p>80% dei costi ammissibili per un minimo di 10.000 euro e un massimo di 30.000 euro</p>	<p>valutazione formale</p> <p>Valutazione qualitativa</p> <p>Pubblicazione della graduatoria</p>	<p>Presentazione di fatture / ricevute / biglietti di viaggio a titolo giustificativo di tutte le spese sostenute.</p> <p>Descrizione dei risultati nella <i>relazione finale</i>.</p> <p>Elenco delle firme in originale di tutti i partecipanti direttamente coinvolti nel progetto.</p>



**RIEPILOGO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA**

Voce di costo	Nominativo partecipante	Organizzazioni e di riferimento	Ruolo del partecipante nel progetto	Mezzo di trasporto	Data del viaggio	Tragitto (da - a)	Importo del biglietto
Costi di viaggio							
						<b>sub-totale</b>	-
Voce di costo	Nominativo partecipante	Organizzazioni e di riferimento	Ruolo del partecipante nel progetto	Struttura ricettiva	Numero documento	Data del documento	Importo
Costi di alloggio							
						<b>sub-totale</b>	-
Voce di costo	Tipologia documento		Fornitore	Numero documento	Data del documento	Importo	
spese connesse al progetto							
						<b>sub-totale</b>	-
spese stimate connesse alla organizzazione delle							
						<b>sub-totale</b>	-
altre spese direttamente e collegate all'attuazione del							
						<b>sub-totale</b>	-
						<b>Totale</b>	-